

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LORENZI, TESSITORI, BENEDETTI, PELIZZO, SANTERO
e VALMARANA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 1958

Limiti di età a posti di ruolo presso i manicomi pubblici

ONOREVOLI SENATORI. — Per i concorsi al posto di Direttore di ospedale psichiatrico, il requisito specifico di ammissione è indicato dall'articolo 21 del regio decreto 16 agosto 1909, n. 615, nell'« aver prestato servizio in *manicomio o in cliniche psichiatriche* per non meno di un quadriennio ».

Naturalmente al requisito specifico si aggiungono poi quelli generali, fra i quali il non aver superato il limite di età per l'accesso ai pubblici impieghi. Riguardo a tale limite tuttavia, generalmente le nostre leggi relative ai pubblici concorsi sia presso le Amministrazioni dello Stato, sia presso gli Enti pubblici locali, stabiliscono che esso non vale quando l'aspirante sia già titolare di un posto di ruolo nella stessa Amministrazione o in Amministrazioni affini.

Nel caso particolare dei concorsi manicomiali (regolati da una legge e da un regolamento emanati in tempi in cui era lasciata alle Amministrazioni la facoltà di stabilire caso per caso il limite massimo di età) tale esenzione non è stabilita; così che di essa possono profittare soltanto coloro che sono già titolari in ospedali psichia-

trici retti dalle Amministrazioni provinciali in quanto costoro possono giovare della norma generale posta in tal senso dall'articolo 221, terzo comma, del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, a favore di tutti i dipendenti di tutte le Amministrazioni comunali e provinciali.

Per coloro che sono invece titolari presso manicomi retti da Enti pubblici diversi dalla Provincia e per il personale di ruolo delle cliniche psichiatriche il limite di età rimane insuperabile dando così luogo ad una ingiustificabile disparità e ad una palese illogicità, dato che il servizio prestato presso qualunque manicomio pubblico e presso le cliniche universitarie è egualmente requisito specifico per l'ammissione ai concorsi in parola.

È evidente che ciò è in contrasto con l'interesse della stessa Amministrazione che è quello che al concorso possa partecipare il maggior numero possibile di elementi qualificati tecnicamente.

Si invoca pertanto un provvedimento di legge il quale stabilisca quanto segue.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Per i concorsi a posti di ruolo presso i manicomi pubblici nessun limite di età è prescritto per i concorrenti titolari di posti di ruolo presso manicomi pubblici o cliniche universitarie neuropsichiatriche.